



COMUNE DI OLGIATE MOLGORA

PROVINCIA DI LECCO

C.A.P. 23887

REGOLAMENTO COMUNALE DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

Ai sensi dell'art.81 della Legge Regionale 11 Marzo 2005, n.12
ed in conformità alla D.G.R. n. 7977 del 06 Agosto 2008

**APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 5 DEL 29/01/2006**

**AGGIORNATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 61 DEL 28/11/2008**

CAPO I COMPOSIZIONE E NOMINA

Art. 01 Composizione

1. Ai sensi dell'articolo 81, comma 1, della LR 11 marzo 2005, n. 12 è istituita la Commissione per il Paesaggio, chiamata negli articoli seguenti "Commissione".
2. La Commissione è l'organo collegiale di consulenza tecnica del comune in materia di tutela paesaggistico-ambientale.
3. La Commissione è composta da tre commissari aventi particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale e adeguata conoscenza dei luoghi.
4. La commissione è presieduta dal Presidente o, in caso di impedimento, dal vicepresidente.
5. Tutti i componenti debbono essere in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali. Devono altresì aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie sopra indicate e nella tutela del paesaggio.
6. I commissari sono nominati sulla scorta del curriculum vitae di quanti dovessero presentare la propria autocandidatura od essere proposti da Ordini professionali, Enti e Associazioni presenti sul territorio.
7. Alla Commissione interviene, senza diritto di voto, l'Istruttore tecnico-amministrativo nominato appositamente per la procedura di gestione ed istruttoria delle pratiche di Autorizzazione Paesaggistica.
8. La funzione di segretario della Commissione, senza diritto di voto, è svolta dal Responsabile del Servizio o in sua assenza dall'Istruttore tecnico-amministrativo.

Art. 02 Nomina, designazione e durata

1. La Commissione, viene nominata dalla Giunta su proposta del Sindaco, con apposita deliberazione.
2. Con tale atto viene altresì nominato il Presidente.
3. In occasione della seduta d'insediamento la Commissione nomina, a sua volta e al suo interno, il Vice Presidente.
4. Compete alla Giunta comunale anche l'eventuale nomina dei membri sostituiti, i quali subentrano ai membri effettivi decaduti o dimissionari. La loro nomina avviene seguendo la procedura di cui all'art. 01. Il soggetto nominato in sostituzione del commissario decaduto o dimissionario rimarrà in carica per il rimanente periodo di durata della Commissione.
5. E' facoltà della giunta comunale, nel caso di dimissioni o decadenza di uno o più commissari, di sciogliere la commissione e procedere alla nomina di una nuova commissione.
6. I commissari, entro sette giorni dalla nomina, devono consegnare al Sindaco dichiarazione scritta autocertificando l'assenza dei casi di incompatibilità di cui al presente Regolamento.
7. La durata in carica della Commissione corrisponde a quella della Giunta Comunale.
8. Alla scadenza del termine di cui ai commi precedenti, la Commissione opera in regime di "prorogatio" fino alla nomina della nuova Commissione.

Art. 03 Casi di incompatibilità

1. Il componente della Commissione:
 - a) non può essere Consigliere comunale o membro della Giunta comunale;
 - b) non deve avere in essere un rapporto di dipendenza, continuativa o temporanea, con il Comune o Enti, Aziende o Società da esso dipendenti
 - c) non deve aver rivestito un ruolo istituzionale nell'approvazione del vigente Piano Regolatore Generale ovvero di strumenti di P.G.T. ;
 - d) non avere interessi connessi a ricorsi contro l'amministrazione;
 - e) non avere processi di natura amministrativa in corso con il Comune;
 - f) non avere rapporti di parentela, fino al quarto grado, o di affinità fino al secondo grado, con i membri della giunta o del Consiglio comunale;
 - g) non può essere contemporaneamente membro della commissione edilizia dello stesso comune o di commissioni comunali operanti nel settore territoriale.
2. Sono parimenti incompatibili i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.

Art. 04 Decadenza e dimissioni dei commissari

1. Si ritengono decaduti dalla carica quei commissari che, senza giustificato motivo scritto, risultino assenti per tre sedute consecutive o per sei sedute nel corso di un anno solare.
2. Si ritengono, decaduti, altresì quei commissari che nel corso del loro mandato si dovessero ritrovare nelle condizioni di incompatibilità di cui al precedente articolo 03.
3. I commissari sono tenuti a comunicare immediatamente al Presidente le eventuali incompatibilità sopravvenute nel corso del proprio mandato, astenendosi dal partecipare a ulteriori convocazioni.
4. La decadenza viene dichiarata con deliberazione di Giunta Comunale, previa acquisizione di adeguata motivazione scritta formulata dal Presidente e viene notificata all'interessato dal Sindaco.
5. Contestualmente vengono attivate le procedura per la surroga del componente dichiarato decaduto.
6. Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto e decorrono dalla presa d'atto da parte della Giunta Comunale.

CAPO II ATTRIBUZIONI

Art. 05 Individuazione delle attribuzioni

1. Nel rispetto delle attribuzioni previste dalla legge ed in relazione all'esercizio della propria competenza specifica, l'attività consultiva della Commissione si manifesta mediante l'espressione di pareri obbligatori.
2. Il parere è obbligatorio in tutti i casi in cui è previsto il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza comunale, ovvero l'irrogazione di sanzioni in materia paesaggistico-ambientale
3. La Commissione è comunque tenuta a fornire il proprio parere, con riferimento al proprio ambito di valutazione, sulle pratiche sottoposte alla sua attenzione da parte dell'Istruttore tecnico-amministrativo ovvero su richiesta dell'Amministrazione comunale.

Art. 06 Incompatibilità nell'attività della Commissione

1. I componenti della Commissione direttamente interessati alla trattazione di progetti o argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione e al giudizio finale allontanandosi dall'aula, dichiarandone preventivamente i motivi.

2. L'obbligo di astensione di cui al comma precedente sussiste anche nelle ipotesi in cui i progetti o gli argomenti in esame riguardino:
 - a) interessi facenti capo a parenti, fino al quarto grado, o di affinità fino al secondo grado, di un membro della Commissione,
 - b) interessi connessi a ricorsi contro l'Amministrazione;
 - c) processi di natura amministrativa o penale pendenti;
 - d) rapporti di dipendenza e/o collaborazione professionale, continuativa o temporanea, con proprietari, progettisti, Enti, Aziende o comunque con soggetti interessati direttamente al progetto in esame.
3. Per i casi sopraccitati vale l'obbligo di dichiarazione preventiva alla Commissione del caso di astensione.
4. L'allontanamento deve risultare dal verbale della seduta. Nel caso in cui, provata la causa di allontanamento, il membro rifiuti di allontanarsi dalla seduta, la Commissione del Paesaggio deve pronunciare la ricasazione facendola risultare dal verbale. Il Presidente sospende la seduta ed il membro ricasato decade dalla carica.
5. Analoga sanzione colpisce il membro che partecipi senza avvertire dell'esistenza di cause di allontanamento che lo riguardino. In tal caso le deliberazioni devono essere annullate dal Presidente, appena conosciuto l'impedimento; ove sussistano elementi di reato il Presidente deve farne rapporto agli Organi competenti perché accertino eventuali responsabilità penali.

Art. 07 Ambito di valutazione

1. Ferma restando che la verifica della conformità del progetto alla strumentazione urbanistica comunale è di competenza della struttura tecnica e burocratica comunale, l'ambito di valutazione della Commissione sarà principalmente quello della qualità progettuale. Pertanto, la Commissione dovrà valutare in particolare:
 - a) la compatibilità con strumenti paesistico-ambientali
 - b) il rapporto con il contesto;
 - c) la qualità progettuale;
2. La valutazione dei progetti dovrà muovere dalla consapevolezza del fondamentale ruolo svolto dalla qualità dell'ambiente fisico nel produrre qualità della vita, nel rispetto dei seguenti criteri generali:
 - a) la qualità complessiva dell'intervento deve produrre un miglioramento qualitativo del contesto;
 - b) gli interventi finalizzati al risparmio energetico ed alla riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti, come gli interventi che contemplano il ricorso a fonti di energia rinnovabile e all'edilizia bioclimatica, contribuiscono alla qualità ambientale.
3. La Commissione esprime il proprio parere sulle questioni di rilevanza paesistico-ambientale, prestando particolare attenzione alla coerenza del progetto in esame con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti paesistico-ambientali vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio comunale.
4. Nell'esercizio della specifica competenza consultiva in materia paesistico-ambientale di cui al comma precedente, la Commissione fa riferimento ai criteri per l'esercizio della subdelega deliberati dalla Giunta Regionale nonché agli altri atti di natura paesistica (ad esempio il Piano Paesistico Regionale e Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale con contenuti paesistici oppure Piano Territoriale di Coordinamento di Parco con contenuti paesistici).
5. La Commissione ha facoltà di richiedere elaborati integrativi di sintesi o di dettaglio per la miglior comprensione e conoscenza dell'opera oggetto di esame.
6. In ogni caso il parere della Commissione deve essere motivato.

CAPO III FUNZIONAMENTO

Art. 08 Modalità di convocazione

1. La Commissione si riunisce ogni qual volta, l'Istruttore tecnico-amministrativo lo ritenga necessario, anche al fine di rispettare i tempi dell'istruttoria così come fissati per legge.
2. La seduta è convocata dall'Istruttore tecnico-amministrativo sentito il Presidente o, in caso di impedimento, il suo Vice, tramite posta, fax o e-mail, da recapitare con almeno cinque giorni di anticipo sulla data di convocazione. In caso di urgenza è ammesso derogare da tale termine.

Art. 09 Validità delle sedute e delle decisioni

1. Le sedute della Commissione sono validamente costituite quando vi partecipa la maggioranza dei componenti. I pareri sono resi a maggioranza dei voti; in caso di parità vale quello del Presidente.
2. La Commissione ha facoltà di eseguire sopralluoghi qualora ritenuti utili per l'espressione del parere di cui al presente Regolamento. Se necessario la Commissione può delegare alcuni membri all'esperimento del sopralluogo.
3. Per l'esame di pratiche di particolare importanza, e/o qualora si ritenga opportuno avvalersi di competenze specifiche, il presidente può chiedere l'intervento di persone in possesso di tali competenze, che partecipano ai lavori della commissione per quanto richiesto, senza diritto di voto.
4. È facoltà del Presidente convocare gli interessati (richiedenti e/o progettisti) alle sedute della Commissione, limitatamente alla illustrazione dei loro progetti, così da fornire eventuali chiarimenti o informazioni utili alla trattazione delle domande, ma non possono, in ogni caso, presenziare alla discussione ed alla votazione.
5. I verbali sono sottoscritti da tutti i componenti presenti.

Art. 10 Rapporto con le strutture organizzative del Comune

1. L'Amministrazione garantisce la presenza in Commissione dell'Istruttore tecnico-amministrativo, nominato appositamente per la procedura di gestione ed istruttoria delle pratiche di Autorizzazione Paesaggistica, il cui apporto è ritenuto necessario nella trattazione delle domande, nonché la fornitura di atti, documenti, pareri utili all'espletamento dell'incarico dei commissari e questi, a loro volta, garantiscono all'Amministrazione la massima collaborazione, finalizzata a snellire e sburocratizzare, nei limiti consentiti, l'attività della Commissione, garantendo il rispetto della vigente normativa di legge in materia di privacy e di segreto d'ufficio.
2. Ad ogni commissario, viene riconosciuto un rimborso spese, possibile anche in forma di gettone di presenza, secondo quanto deliberato dalla Giunta Comunale.